# REGOLAMENTO (CEE) N. 3810/85 DEL CONSIGLIO

**del 20 dicembre 1985**

**recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di fiori freschi della sottovoce 06.03 A della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie (1986)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (1), in particolare l'articolo 4 del protocollo n. 2 ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che secondo l'articolo 4 del protocollo n. 2 e l'articolo 10 del protocollo n. 3 allegati all'atto di adesione i fiori freschi della sottovoce 06.03 A della tariffa doganale comune, originari delle Isole Canarie, sono ammessi all'importazione nella Comunità ai dazi doganali ridotti entro i limiti di contingenti tariffari comunitari; che i volumi contingentali ammontano per rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi a 85 460 000 pezzi e per gli altri fiori a 597 t; che per l'anno 1986 i dazi da applicare entro i limiti di questi contingenti tariffari corrispondono all'87,5 % dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, i prodotti in questione beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali se sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità;

considerando che, se i prodotti sono introdotti nel Portogallo, i dazi contingentali applicabili sono da calcolare sulla base delle disposizioni in questione dell'atto di adesione; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono rispondere a talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova della loro origine; che secondo il suddetto articolo 4 la preferenza tariffaria prevista prende effetto soltanto il 1° marzo 1986; che è opportuno aprire questi contingenti tariffari comunitari per il periodo 1° marzo – 31 dicembre 1986;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità ai predetti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli stati membri fino all'esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari fondato sulla ripartizione fra gli stati membri è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti originari delle Isole Canarie durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno stato membro corrispondono rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione originari delle Isole Canarie alle percentuali indicate in appresso:

— rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi:

| Stati membri | 1982 | 1983 | 1984 |
|---|---|---|---|
| Benelux | 6,4 | 6,2 | 5,9 |
| Danimarca | – | – | – |
| Germania | 36,6 | 36,6 | 25,2 |
| Grecia | – | – | – |
| Spagna | 46,5 | 43,0 | 61,5 |
| Francia | 4,4 | 3,7 | 1,1 |
| Irlanda | – | – | – |
| Italia | 0,3 | 0,9 | 0,4 |
| Portogallo | – | – | – |
| Regno Unito | 5,8 | 9,6 | 5,9 |

— altri fiori:

| Stati membri | 1982 | 1983 | 1984 |
|---|---|---|---|
| Benelux | 37,4 | 44,2 | 25,2 |
| Danimarca | – | – | – |
| Germania | 9,7 | 14,0 | 7,1 |
| Grecia | – | – | – |
| Spagna | 51,8 | 40,1 | 66,9 |
| Francia | 0,3 | 0,6 | – |
| Irlanda | – | – | – |
| Italia | 0,8 | 1,1 | 0,8 |
| Portogallo | – | – | – |
| Regno Unito | – | – | – |

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato del prodotti in questione, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente possono in una prima fase approssimativamente determinarsi come segue:

(1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.

| Stati membri | rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi | altri fiori |
|---|---|---|
| Benelux | 6,0 | 33 |
| Danimarca | 0,1 | 1 |
| Germania | 31,0 | 9 |
| Grecia | 0,1 | 1 |
| Spagna | 52,6 | 51 |
| Francia | 2,6 | 1 |
| Irlanda | 0,1 | 1 |
| Italia | 0,5 | 1 |
| Portogallo | 0,1 | 1 |
| Regno Unito | 6,9 | 1 |

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra gli stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % di ciascuno dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno stato membro che ha esaurito quasi completamente una della sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 4 del protocollo n. 2 allegato all'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 sono aperti contingenti tariffari comunitari nella Comunità per i prodotti seguenti originari delle Isole Canarie ed entro i limiti indicati:

| N. della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Volume dei contingenti |
|---|---|---|
| 06.03 | Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: | |
| | ex A. freschi: | |
| | — Rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi | 85 460 000 pezzi |
| | ex A. freschi: | |
| | — altri fiori | 597 t |

2. Entro i limiti di questi contingenti tariffari i dazi contingentali applicabili a questi prodotti sono i seguenti:

| | |
|---|---|
| — del 1° marzo al 31 maggio | 14,8 % |
| — dal 1° giugno al 31 ottobre | 21,0 % |
| — dal 1° novembre al 31 dicembre | 14,8 %. |

Tuttavia, entro i limiti di questi contingenti tariffari, i prodotti sono ammessi in esenzione dai dazi doganali, se sono introdotti nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità.

Entro i limiti di questi contingenti tariffari, il Portogallo applica dei dazi doganali calcolati secondo le disposizioni in materia dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.

3. I prodotti oggetto del presente regolamento possono essere ammessi al beneficio del contingente tariffario soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, sono presentati in imballaggi recanti sull'imballaggio l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile «Isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

*Articolo 2*

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di ciascuno dei contingenti menzionati nell'articolo 1 viene ripartita tra gli stati membri; le quote, che fatto salvo il disposto dell'articolo 5 sono valide sino al 31 dicembre 1986, ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

| Stati membri | – ex 06.03 A – rose, garofani, orchidee, gladioli e crisantemi (in pezzi) | – ex 06.03 A – altri fiori (in tonnellate) |
|---|---|---|
| Benelux | 4 100 000 | 158 |
| Danimarca | 70 000 | 5 |
| Germania | 21 200 000 | 43 |
| Grecia | 70 000 | 5 |
| Spagna | 35 980 000 | 244 |
| Francia | 1 780 000 | 5 |
| Irlanda | 70 000 | 5 |
| Italia | 340 000 | 5 |
| Portogallo | 70 000 | 5 |
| Regno Unito | 4 720 000 | 5 |

3. La seconda parte di ciascuno dei contingenti, rispettivamente 17 060 000 pezzi e 117 t, costituisce la riserva.

*Articolo 3*

1. Se una delle quote iniziali di uno stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 – o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 – venga utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

*Articolo 4*

Ciascune delle quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 è valida fino 31 dicembre 1986.

*Articolo 5*

Gli stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1986 eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1986 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

*Articolo 6*

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

*Articolo 7*

1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura della aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

3. Gli stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana,

accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

*Articolo 8*

Su richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

*Articolo 9*

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

R. STEICHEN